



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2012 (22.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)**

**11027/12
ADD 2 REV 1**

**FSTR 53
FC 32
REGIO 85
SOC 538
AGRISTR 83
PECHE 212
CADREFIN 297
CODEC 1583**

ADDENDUM 2 alla NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. prop. Comm.: COM(2011) 615 definitivo/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza sugli strumenti finanziari

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative agli strumenti finanziari del regolamento recante disposizioni comuni.

Le parti in grassetto indicano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento le definizioni riguardanti gli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario¹ si applicano agli strumenti finanziari sostenuti dai fondi del OSC, salvo ove diversamente specificato nel presente regolamento.

Articolo 2 nuova definizione:

(x) "conto di garanzia ": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra l'autorità di gestione (o un organismo intermedio) e l'entità che attua uno strumento finanziario o, in caso di operazione PPP, un accordo scritto tra l'organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione (o da un organismo intermedio), aperto specificamente per detenere fondi che saranno versati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi previsti dall'articolo 36, paragrafi 1, lettera c), 2 e 2 bis nonché dall'articolo 54/C del presente regolamento, o un conto bancario che offra garanzie equivalenti per i pagamenti versati dal fondo.

(v) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante programmi a diversi organismi di attuazione degli strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8.

8) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi. Nel contesto degli aiuti di Stato, per "beneficiario" s'intende l'organismo che riceve l'aiuto; nel contesto degli strumenti finanziari, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo strumento finanziario o, se del caso, il fondo di fondi.

¹ Qualora il regolamento finanziario riveduto ogni tre anni non venga adottato prima del presente regolamento, le definizioni del progetto di regolamento finanziario saranno riprese nel presente regolamento in un secondo tempo.

Strumenti finanziari

1. I Fondi del QSC possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di **uno o più** programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità [...].

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere gli investimenti di cui si prevede che siano finanziariamente sostenibili e che non danno luogo a un finanziamento sufficiente da parte delle fonti di mercato. Nell'applicazione del presente titolo, l'autorità di gestione, il fondo di fondi e gli organismi che attuano lo strumento finanziario si conformano alla legislazione nazionale e unionale applicabile, in particolare riguardo agli aiuti di Stato e agli appalti pubblici.

2. **Il sostegno agli strumenti finanziari è** basato su una valutazione *ex ante* **da cui sono emerse prove di** fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e sul **livello e la portata stimati della** necessità di investimenti **pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:**

- a) **un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento non ottimali e delle necessità di investimento per settori e obiettivi tematici o priorità di investimento di cui è necessario occuparsi per contribuire alla strategia e ai risultati dei pertinenti programmi e che devono essere sostenuti attraverso strumenti finanziari. Questa analisi si basa sulla metodologia disponibile nell'ambito delle migliori pratiche;**
- b) **una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene debbano essere sostenuti dal fondo QSC, della coerenza con altre forme di intervento pubblico riguardanti lo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a ridurre al minimo le distorsioni del mercato;**
- c) **una valutazione delle risorse pubbliche e private aggiuntive che possono potenzialmente essere generate dallo strumento a livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto) compresa, se del caso, una valutazione**

dell'esigenza che la remunerazione preferenziale, e il suo livello, attraggano fondi di contropartita di investitori privati, compresa l'entità di tale remunerazione, e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per determinare l'esigenza e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale un processo di valutazione competitivo o appropriatamente indipendente;

- d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni *ex ante* effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno messe a frutto in futuro;
- e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni disponibili per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 33, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali da prendere in considerazione, se del caso, la combinazione prevista con sovvenzioni;
- f) l'indicazione dei risultati previsti e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi e risultati specifici della pertinente priorità o misura , compresi gli indicatori per tale contributo;
- g) disposizioni che permettano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione *ex ante* durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a una valutazione di questo tipo, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione *ex ante* non possa più rappresentare con precisione le condizioni del mercato esistenti al momento dell'attuazione.

2 bis. La valutazione *ex ante* può essere effettuata in più fasi. Deve comunque essere completata prima che l'autorità di gestione decida di fornire contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni *ex ante* in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del completamento.

La valutazione *ex ante* è presentata al comitato di sorveglianza a scopo di informazione in conformità alle norme specifiche del fondo.

- 3. Qualora gli strumenti finanziari sostengano finanziamenti a favore di imprese, comprese le PMI, tale sostegno è in particolare finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla costituzione di capitale per le fasi iniziali di attività, ossia seed capital, start-up capital e capitale di espansione¹, ovvero alla realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi mercati o a nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatta salva la normativa UE applicabile agli aiuti di Stato. Il sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale di esercizio nei limiti della normativa UE applicabile agli aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà nelle imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari non sostengono le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 800/2008².**
- 4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano finanziamenti a favore di progetti di investimento, il sostegno del QSC non finanzia progetti che sono già stati materialmente completati né rifinanzia acquisizioni completate, tranne che nel contesto della riorganizzazione del portafoglio di debiti associato a nuovi investimenti provenienti dal QSC.**
- 5. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi QSC è fornito mediante strumenti finanziari e combinato in un'unica operazione, con altre forme di sostegno direttamente connesse a strumenti finanziari a favore degli stessi destinatari finali, in particolare assistenza tecnica, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi va rispettata la normativa UE applicabile agli aiuti di Stato e si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.**

¹ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2, punto 2.2.

² GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3. Per tener conto di una possibile futura evoluzione delle norme citate, dovrebbe essere aggiunta in un secondo tempo la seguente disposizione transitoria: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 3 si applicano le norme in materia di aiuti di Stato in vigore nel momento in cui viene presa la decisione riguardante l'investimento."

- 6.** I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono anche beneficiare di sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione **in conformità con la normativa UE applicabile agli aiuti di Stato**. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento.
- 7.** **La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 5 e 6 può riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non devono essere usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non devono essere usati per prefinanziare sovvenzioni. Gli strumenti finanziari possono essere combinati per coprire la stessa voce di spesa purché non vi sia doppio finanziamento e fatta salva la normativa UE applicabile in materia di aiuti di Stato.**
- 8.** I contributi in natura non sono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo **sviluppo rurale**, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, **paragrafo 1**.
- 9.** **[Spazio riservato all'IVA]¹**
- 10.** È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme aggiuntive specifiche **sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di assistenza tecnica e strumenti finanziari**.

¹ Da inserire in un secondo tempo in funzione della soluzione che sarà raggiunta per l'articolo 59, paragrafo 3, lettera c) che rientra nel QFP/schema di negoziato.

Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 32, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
 - a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
 - b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. Il titolo [VIII] del regolamento finanziario si applica agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). I contributi dei Fondi del QSC destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
 - a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3;
 - b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire la finalità prevista [...].

[...].

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi del QSC, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno compiti di esecuzione. Il sostegno per tali **entità** si limita all'importo necessario per attuare nuovi **[...] investimenti che lascino impregiudicato l'articolo 32, paragrafo 3 e siano** coerenti con gli obiettivi del presente regolamento; o
- b) affidare compiti di esecuzione:
- i) alla **BEI**;
 - ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica [...];
 - iii) a un organismo di diritto pubblico o privato [...].
- c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. **In questo caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8.**

Nell'attuazione dello strumento finanziario, gli organismi di cui alle lettere a), b) e c) garantiscono il rispetto della legislazione unionale e nazionale applicabile, compresa la normativa sui Fondi del QSC, sugli aiuti di Stato, sugli appalti pubblici, nonché delle norme pertinenti e della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta contro il terrorismo e frode fiscale. Non sono stabiliti né intrattengono rapporti commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale e recepiscono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme **aggiuntive specifiche sul ruolo e le responsabilità delle entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione nonché criteri di selezione connessi. La Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 142 entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.**

5. **Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, lettere a) e b), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento in conformità all'ALLEGATO X ai livelli seguenti:**

a) ove applicabile, tra rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi e

b) tra rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

5 bis. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità all'ALLEGATO X che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

6. Le entità di cui al paragrafo 4, lettere **a)** e **b)**, quando attuano strumenti finanziari [...] possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 e all'articolo 131, paragrafi 1, 1bis e 3, del regolamento finanziario¹. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

7. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), alle quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o **configurare lo strumento finanziario come capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario. Nel caso del capitale separato, la contabilità separata distingue le risorse del programma investite nello strumento finanziario dalle altre risorse disponibili nell'istituto finanziario**Le attività detenute sui [...] conti fiduciari **e sui suddetti capitali separati** sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

¹ I riferimenti saranno aggiornati in un secondo tempo in funzione degli sviluppi/ delle rielaborazioni del testo nel regolamento finanziario riveduto ogni tre anni.

8. **I contributi pubblici e privati nazionali, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 32, paragrafo 8 dell'RDC, possono essere concessi a livello del fondo di fondi, dello strumento finanziario o dei destinatari finali.**
9. La Commissione adotta [...] atti **di esecuzione**, conformemente alla **procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3**, che stabiliscono **condizioni uniformi** per quanto riguarda le **modalità del** trasferimento e della gestione dei **contributi dei programmi**, gestiti dalle entità **di cui all'articolo 33, paragrafo 4**.

Articolo 34

Gestione e controllo di particolari tipologie di strumenti finanziari

1. Gli organismi accreditati conformemente all'articolo 64 non effettuano verifiche in loco degli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.
2. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sugli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti. Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.
3. **Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli a livello dei destinatari finali tranne in caso di sospetta frode.**
4. **Gli organismi incaricati dell'attuazione degli strumenti finanziari non impongono obblighi di registrazione ai destinatari finali per i registri riguardanti gli audit e controlli, che sono tenuti a livello di detti organismi nel quadro della loro ordinaria attività.**

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti i controlli che effettuano le autorità di gestione e di audit, le modalità per la conservazione dei documenti giustificativi, gli elementi che devono essere provati dai documenti giustificativi e le modalità di gestione, controllo e audit concernenti gli strumenti finanziari attuati dagli organismi e dalle istituzioni di cui all'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle peculiarità, degli obiettivi e delle caratteristiche degli strumenti finanziari rispetto ad altre forme di sostegno. La Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 142, entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.

Articolo 35

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b) attuati conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), saranno presentate domande scaglionate di pagamenti intermedi per i contributi dei programmi erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità in conformità alle seguenti condizioni:
 - a) L'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario indicato in ciascuna domanda di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2 non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2 riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36.
 - b) Le domande di pagamento intermedio di cui alla lettera a) possono riguardare fino al 25% dell'importo complessivo del cofinanziamento nazionale di cui all'articolo 33, paragrafo 8 che si prevede sarà erogato allo strumento finanziario o a livello

dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d), nell'ambito del periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
c) Successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2 sono presentate solo:

i. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

i. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

d) Le domande di pagamento intermedio riguardanti spese connesse a strumenti finanziari indicano separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 36.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b) attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. [...].

4. [...].

3. La Commissione [...] adotta, mediante **un atto di esecuzione**, conformemente alla **procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, le condizioni uniformi riguardanti il modello da utilizzare per presentare alla Commissione, con le domande di pagamento, informazioni aggiuntive concernenti gli strumenti finanziari.**

Articolo 36

Spesa ammissibile alla chiusura

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo **dei contributi del programma** effettivamente pagato o, nel caso di [...] **garanzie**, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, comprendente:
- a) i pagamenti ai destinatari finali **e nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;**
 - b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
 - c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2;
 - d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario.

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai **sette** anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

2 bis. In caso di strumenti azionari per le imprese, i pagamenti ai destinatari finali e i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sette anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali che hanno ricevuto i pagamenti iniziali entro tale periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo. I pagamenti ai destinatari finali rispondono alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti. Essi non superano il 30% della spesa ammissibile dello strumento finanziario, massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità. Gli importi non utilizzati per i pagamenti ai destinatari finali nel periodo di cui sopra sono utilizzati a norma dell'articolo 39.

3. La spesa ammissibile **indicata** conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:
- i) dell'importo complessivo del sostegno dei Fondi del QSC erogato **ai fini dei paragrafi 1 e 2**; e
 - ii) del corrispondente cofinanziamento nazionale.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 relativi all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. **La Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 142 entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.**

5. I costi e le spese di gestione di cui alla lettera d) possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b) e non superano i massimali definiti nell'atto di esecuzione di cui a tale paragrafo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le spese di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo. I costi e le spese di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati.

I costi e le spese di gestione possono comprendere commissioni di predisposizione. Qualora le commissioni di predisposizione, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di gestione, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

La Commissione adotta atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, che stabiliscono la metodologia per il calcolo dei costi e delle spese di gestione.

Articolo 37

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti produttivi di interessi presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri o investiti a titolo temporaneo secondo il principio della sana gestione finanziaria.
2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, **fra cui il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d)**, del sostegno iniziale fornito dai Fondi del

QSC nell'ambito dello stesso strumento finanziario **o, in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli obiettivi del programma o dei programmi, fino alla fine del periodo di ammissibilità.**

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Articolo 38

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC fino alla fine del periodo di ammissibilità

1. Le risorse [...] rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, **compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti**, che sono imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC, sono reimpiegate **per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:**
 2. [...]:
 - a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi;
 - b) **se del caso**, remunerazione preferenziale degli investitori **privati, o degli investitori pubblici** operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei Fondi del QSC allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;
 - c) **se del caso**, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario;

La necessità della remunerazione preferenziale a norma della lettera b) è stabilita nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti e deve essere eseguito secondo i normali criteri commerciali ed essere compatibile con la normativa UE in materia di aiuti di Stato.

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 39

Uso delle risorse [...] dopo la fine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le [...] risorse **rimborsate agli strumenti finanziari, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale** e gli altri rendimenti **generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità**, che sono imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC agli strumenti finanziari **a norma dell'articolo 32**, siano utilizzate conformemente alle finalità del programma **o dei programmi nell'ambito dello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.**

Articolo 40

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:
- a) l'identificazione del programma e della priorità nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi del QSC;
 - b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
 - c) l'identificazione degli organismi ai quali sono affidati compiti di esecuzione;
 - d) l'importo complessivo [...] dei **contributi del** programma **per** priorità o misura destinato allo strumento finanziario compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;
 - e) l'importo complessivo del sostegno erogato o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali per programma e priorità o misura compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;
 - f) le entrate dello strumento finanziario e i rimborsi allo stesso;
 - g) **i progressi compiuti nel raggiungimento** dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;
 - h) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori [...] della priorità **o misura** interessata.

Le informazioni di cui alle lettere g) e h) possono essere incluse solo nell'allegato dei rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 nonché nel rapporto finale. Gli obblighi di sorveglianza di cui alle lettere da a) a h) non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, le condizioni uniformi riguardanti la sorveglianza e la trasmissione alla Commissione delle relative informazioni, anche per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a).

- 4. Entro sei mesi dalla ricezione dei rapporti annuali di esecuzione, la Commissione fornisce ogni anno a decorrere dal 2016 una sintesi dei dati relativi ai progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari, inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo.**

ALLEGATO X (RDC)
ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI:
ACCORDI DI FINANZIAMENTO

1. **Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b) del presente regolamento, l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma operativo allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:**
- a) **la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali mirati e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;**
 - b) **un piano d'investimento o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto moltiplicatore previsto di cui all'articolo 32, paragrafo 2;**
 - c) **i risultati mirati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e i risultati della priorità o della misura pertinente;**
 - d) **le disposizioni relative alla sorveglianza dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione conformemente all'articolo 40;**
 - e) **i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 32, paragrafi 5 e 6 (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit nazionali, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 34;**
 - f) **i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma operativo conformemente all'articolo 35 e la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata di cui all'articolo 33, paragrafo 8;**

- g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'articolo 37, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità delle parti interessate;
- h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle spese di gestione dello strumento finanziario;
- i) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi del QSC fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 38;
- j) le disposizioni relative all'uso delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi del QSC dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 39 e le modalità del disimpegno del contributo dei Fondi del QSC dallo strumento finanziario;
- k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
- l) le disposizioni per garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano gli strumenti finanziari in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
- m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi deve altresì prevedere la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

2. I documenti di strategia di cui all'articolo 33, paragrafo 4 per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c) comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;
 - b) un piano d'investimento o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto moltiplicatore previsto di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
 - c) l'impiego e il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei Fondi del QSC conformemente agli articoli 37, 38 e 39 dell'RDC;
 - d) la sorveglianza e le relazioni sull'attuazione dello strumento finanziario ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40;
 - e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare da parte dell'autorità di gestione al fine di garantire una pista di controllo chiara (compresi i requisiti ai fini dell'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit nazionali, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea).
-